

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 05/11/2020

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere titolare di n. 1 BPF sottoscritto in data 13/03/1989, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 5.000.000. In merito, evidenzia che la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Tanto premesso, rileva che l'intermediario avrebbe liquidato una somma pari ad € 28.639,90 inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili.

Chiede, per il periodo compreso fra il 21° e il 30° anno, la liquidazione degli interessi secondo l'originario regolamento.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il BFP oggetto di ricorso è stato emesso antecedentemente al 1 gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.



Nel merito, segnala che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto. Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q; in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Chiede sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigettato il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario convenuto. Quanto alla prima, è sufficiente richiamare l'orientamento dei Collegi territoriali per cui sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, dovendosi avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF). Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BFP i Collegi ritengono che il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorga al momento della scadenza degli stessi e non con la loro sottoscrizione. Quanto alla seconda, va ribadita la competenza per materia di questo Arbitro ogniqualvolta la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali, i quali sono si sottraggono a una qualificazione in termini di "*strumenti finanziari*" e, in via derivata, di "*prodotti finanziari*" suscettibili di "*collocamento*" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Nel merito, il Collegio, rilevato che i buoni oggetto di controversia risultano relativi alla serie "Q/P"; considerata l'apposizione di un timbro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", recante la misura dei nuovi tassi previsti per la nuova serie, come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986; preso atto che, a fronte di una durata trentennale del buono, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella che reca gli interessi sino al 20° anno, ritiene, in conformità con l'orientamento già a più riprese espresso dall'Arbitro, che i buoni debbano essere liquidati come da timbro apposto sul retro fino al 20° anno mentre, per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire secondo quanto testualmente e originariamente previsto dagli stessi, al netto delle ritenute fiscali (Collegio di Coordinamento 5673/2013), nei limiti, s'intende, della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P per cui è controversia, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986. Il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI